

# Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Valli del Pasubio

## Cambio di indirizzo per chi proviene da altro Comune: come fare e a chi rivolgersi

- Chi può presentare la dichiarazione
- Quando presentare la dichiarazione
- Cosa dichiarare
- Come e dove presentare la dichiarazione
- Controlli e sanzioni
- Normativa di riferimento
- Per informazioni

**ATTENZIONE:** dal 9 maggio 2012 nuova modulistica e nuove modalità di presentazione della dichiarazione.

### Chi può presentare la dichiarazione

La dichiarazione di cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Valli del Pasubio da parte di:

- cittadini italiani,
- cittadini appartenenti all'Unione Europea, già residenti in Italia,
- cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea), già residenti in Italia

deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.

### Quando presentare la dichiarazione

Il nuovo indirizzo (numero civico, scala, piano, interno) deve essere comunicato, all'ufficio anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento a Valli del Pasubio.

### Cosa dichiarare

Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti.

Il Comune trasmette i dati alla Motorizzazione civile di Roma che, entro 6 mesi dalla conclusione della pratica, invia dei tagliandi adesivi da applicare sui documenti..

### Come e dove presentare la dichiarazione

La dichiarazione di residenza, scaricabile da questo sito nella sezione [modulistica](#), deve essere:

- correttamente compilata nella parti obbligatorie;
- sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;

- accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni.

I cittadini di Stato terzo sono tenuti a dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

La dichiarazione di residenza può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- **via fax** al numero 0445 590280
- **a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:  
Ufficio Anagrafe del Comune di Valli del Pasubio, via B. Brandellero n. 46, - 36030 Valli del Pasubio
- per via telematica
  - sottoscritta con firma digitale
  - trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo pec [vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net)
  - sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice agli indirizzi [anagrafe@comune.vallidelpasubio.vi.it](mailto:anagrafe@comune.vallidelpasubio.vi.it)
- **personalmente**, presso l'ufficio anagrafe in Via B. Brandellero n. 46.  
Per evitare lunghi tempi di attesa, l'accettazione delle pratiche può avvenire su appuntamento che può essere fissato telefonando al n. 0445 590400 int. 2, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:45 e lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 18:30.

## Controlli e sanzioni

Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla registrazione della dichiarazione del cittadino che, **entro due giorni lavorativi, potrà già ottenere il certificato di residenza.**

Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

## Normativa di riferimento

- D.l. n. del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- Regolamento anagrafico

## Per informazioni

Ufficio anagrafe - Comune di Valli del Pasubio  
Via B. Brandellero, 46 – 36030 Valli del Pasubio  
telefono 0445 590400 int. 2  
fax 0445 590280

orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30  
e-mail : [anagrafe@comune.vallidelpasubio.vi.it](mailto:anagrafe@comune.vallidelpasubio.vi.it) ; pec [vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net)  
responsabile: Gallastrì Stefania